

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 APRILE 1975

Presidenza del Presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione » (1742):

PRESIDENTE . . .	Pag. 599, 602, 603 e <i>passim</i>
ALESSANDRINI, <i>relatore alla Commissione</i>	600, 603
CARENINI, <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> 602
GATTONI	603
MANCINI	603
MERLONI	603

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

P O R R O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione » (1742)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione ».

Comunico alla Commissione che sul disegno di legge in esame la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha espresso parere favorevole.

Prego il senatore Alessandrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, non posso fare a meno, iniziando l'illustrazione del disegno di legge in titolo, di ricordare le tre vittime di un incidente sul lavoro verificatosi nei giorni scorsi a Milano in una cabina dell'Azienda elettrica municipale. Dovendosi infatti procedere ad una verifica e alla riparazione della cabina, un interruttore a coltello, regolarmente manovrato nel corso della visita d'ispezione, è scattato e — stando alle prime notizie — una lama si è spezzata ristabilendo il contatto con la corrente ad alta tensione, che ha carbonizzato tre dei quattro operai intenti al lavoro. Ho voluto mettere in evidenza questo fatto doloroso, accaduto peraltro in un ambiente non certamente ispirato a criteri dell'economia privata, (si tratta infatti, ripeto, dell'Azienda elettrica municipale del comune di Milano), per richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'importanza del provvedimento al nostro esame. Stimolato dal progresso scientifico e tecnologico e da esigenze di scambio, si è manifestato nelle società più avanzate, ancor prima di un'azione politica intesa all'avvicinamento dei popoli, un incontro pratico fra i ricercatori, i tecnici, gli industriali, i commercianti per dare caratteristiche fondamentali armonizzate ai vari prodotti dell'ingegno umano, in modo da generalizzarne al massimo l'adozione e l'uso fra i vari Paesi e garantire l'idoneità delle procedure di utilizzo dei manufatti e la buona qualità degli stessi.

A questo riguardo sono sorti nelle varie nazioni organismi nazionali ed internazionali di coordinamento rivolti ad armonizzare metodi, prodotti ed impianti.

Voglio ricordare qui, perchè universalmente conosciuto, solo l'UNI (Unificazione Italiana), teso in modo particolare a razionalizzare la tipologia e le misure. Si pensi all'assurdo di una semplicissima vite che fosse fabbricata dalle varie industrie di ogni Paese in sezione, lunghezza e passo diversi e a quale confusione e diseconomia si perverrebbe nel suo utilizzo.

Per quanto riguarda l'armonizzazione del settore elettrico, in Italia sorse fin dal 1907

il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), che, ristrutturato nel 1964, ebbe nel 1967, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, n. 822, il riconoscimento della personalità giuridica.

L'anno successivo, con legge 1º marzo 1968, n. 186, disponendosi l'armonizzazione del settore elettrico ed elettronico, si stabilì l'obbligo di realizzare e costruire i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici a regola d'arte e si precisò all'articolo 2 della legge che questi si dovevano considerare realizzati e costruiti a regola d'arte se venivano rispettate le norme emanate dal CEI.

Ho fatto questa breve premessa per introdurre l'illustrazione del disegno di legge in discussione che, dopo aver posto in evidenza, quale uno dei presupposti del Mercato comune, l'eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi di prodotti industriali derivanti da disparità delle discipline vigenti nei vari Stati membri, richiama la direttiva 73/23/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni riguardanti il materiale elettrico. Ma più che su un ravvicinamento delle norme tecnologiche nella produzione di materiale elettrico e delle attrezzature, di impianti ed installazioni, abbastanza uniformi nell'ambito della CEE, la direttiva del 19 febbraio 1973 pone l'accento su problemi di sicurezza, che non debbono trovare subordinazione alcuna.

La sicurezza dell'uomo, degli animali e delle cose nel vasto campo dell'elettricità e dell'elettronica deve essere, nel limite delle umane possibilità, garantita da disposizioni imperative. Di qui il disegno di legge posto all'attenzione degli onorevoli colleghi. In quest'occasione il nostro Paese è uno dei primi ad esaminare l'importante materia, sebbene i termini di recepimento della direttiva comunitaria siano scaduti.

Si deve dire subito che il provvedimento in apparenza di lieve entità di finalità umanitarie ha una portata notevole per la nostra industria ed i nostri commerci. Una normativa errata infatti potrebbe toglierci mercati europei che gli operatori economici italiani hanno faticosamente conquistato o aprire il nostro Paese ad un'azione commerciale

privilegiata con conseguenze economiche e sociali facilmente intuibili.

Il contenuto del disegno di legge in esame lascia però sconcertati, perchè sottopone al giudizio del legislatore la particolare materia come se fosse del tutto nuova e non esistesse in Italia una moderna, precisa e minuta normativa riguardante l'intero arco della tecnologia elettronica ed elettrotecnica, elaborata sulla scorta di un'esperienza internazionale ben più vasta di quella della CEE.

Si è ignorato che il settore è sotto controllo del Consiglio nazionale delle ricerche e, per delega dello stesso, del CEI; bastava quindi una conferma delle procedure e delle norme già in vigore con la sola avvertenza di estendere con esplicita prescrizione ai compiti e alle responsabilità del CEI i problemi della sicurezza, peraltro mai disattesi.

In tale direzione hanno operato o si accingono ad operare i Paesi più progrediti della CEE. Infatti l'Inghilterra demanda la normativa in materia a due organismi privati: il *British Electrotechnical Council* e la *British Standard Institution*, ai quali concede un congruo finanziamento. Così in Francia, dove gli organi delegati sono: l'*Union Technique de l'Électricité* (UTE) e l'*Association Française de Normalisation* (AFN). Situazione analoga in Belgio, ove opera il *Comité Electrotechnique Belge*, mentre in Germania i problemi di normalizzazione del settore elettrico sono affrontati dalla *Deutsche Normen Ausschuss* per mezzo di un suo organismo subordinato, il VDE.

Anche per la pubblicità della normativa, soggetta a continui aggiornamenti, l'iniziativa è delegata agli organismi specializzati con riserva, in taluni casi, di un richiamo per titoli su bollettini ufficiali. Le singole norme, cioè, non vengono pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale*, data la loro quantità ed estensione e il carattere tecnico delle stesse: basta pensare infatti che il catalogo delle norme italiane in vigore è costituito da circa 500 volumetti, ognuno dei quali è composto da un numero di pagine che va dalle 40 alle 200 per un complesso di pagine non lontane dalle 40.000.

A conclusione di quanto ho avuto l'onore di esporre, ritengo sia necessario rivedere radicalmente il testo del disegno di legge per

adeguarlo alla realtà in atto nel nostro Paese, evitando in tal modo anche di disperdere un patrimonio di esperienza e di organizzazione giustamente apprezzato sia in Italia sia all'estero.

Per quanto riguarda i singoli articoli, esporrò quali sono gli emendamenti che vorrei proporre, per i quali ho già predisposto un abbozzo di stesura. L'articolo 1, da lasciare immutato, precisa che le disposizioni del provvedimento sono applicate al materiale elettrico destinato all'utilizzo ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 5 e 1.500 Volt in corrente continua. In esso vengono poi stabilite numerose eccezioni alla disciplina introdotta, l'ultima delle quali riguarda il materiale elettrico da utilizzare fuori dal territorio della CEE. In tal modo, se un qualsiasi Stato dell'Africa ci chiedesse del materiale elettrico, noi potremmo fornirglielo anche se difforme dalle norme di sicurezza in questione; valide solo nell'ambito della CEE. A tal proposito, debbo peraltro far presente che anche gli Stati meno progrediti si sono adeguati o si stanno adeguando, nella fabbricazione e l'uso di materiale elettrico alle norme internazionali disciplinanti il settore.

Al secondo articolo, oltre ad eliminare emende di carattere puramente tecnico, si dovrebbe aggiungere un terzo comma per sancire perentoriamente la libera commercialità nel Paese del materiale elettrico rispondente alle caratteristiche stabilite. Questo per avere la certezza che i produttori di materiale elettrico e i realizzatori di impianti scrupolosamente rispettosi della norma non subiscano intralci nel commercio dei loro prodotti e nella loro attività realizzatrice.

Più incisivo si presenta l'emendamento proposto per l'articolo 3: suggerirei al riguardo di sostituire il secondo ed il terzo comma del testo originario. Dei due commi da sostituire uno riguarda il recepimento da parte del Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero del lavoro, delle norme armonizzate; l'altro si riferisce alla pubblicità da dare alle norme stesse tramite la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il comma sostitutivo propone invece il riconoscimento *sic et simpliciter*, quale organo ufficiale di armonizza-

zione delle norme, del CNR, tramite il Comitato elettrotecnico italiano, lasciando allo stesso anche il compito di pubblicare e divulgare le norme stesse.

Stando al testo attuale del provvedimento, tutti i suddetti compiti dovrebbero essere svolti dal Ministero dell'industria, di concerto con quello del lavoro. Il Ministero comunque si riserverebbe di delegare per l'armonizzazione delle norme un ente specializzato. Ora in Italia tale ente esiste e non vedo perchè non si dovrebbe fin da ora delegargli i compiti di cui parliamo, dopo averne constatata la funzionalità. Tale Ente è il Consiglio nazionale delle ricerche che si vale di un organismo altamente specializzato, il Comitato elettrotecnico italiano.

All'articolo 4 viene posta in rilievo la preoccupazione di garantire la sicurezza del settore elettrico nei Paesi ove non esistano norme armonizzate. In tal caso si stabilisce che il materiale elettrico realizzato in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza della CEE-el (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione del materiale elettrico) e della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) — rese note nei modi prescritti dalle direttive comunitarie recepite dall'Italia — si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2. L'emendamento sostitutivo dell'intero articolo si coordina con i criteri, già espressi, tendenti a riconoscere al CNR-CEI la rappresentanza ufficiale in Italia per l'armonizzazione delle norme secondo le direttive CEE riguardanti la costruzione e l'uso del materiale elettrico.

Anche per l'articolo 5 si propone una nuova formulazione. Il testo governativo prevede il caso che il materiale elettrico prodotto da un determinato Paese non risponda alle norme armonizzate di cui all'articolo 2, ne sia conforme alle disposizioni della CEE-el e dell'IEC; verificandosi tale situazione sarà sufficiente che vi sia conformità del materiale con le norme vigenti in altro Paese della CEE, nel quale esistono garanzie equivalenti a quelle in atto per l'Italia. Cosa significa, questo? Che se un Paese non ha una normativa propria e non recepisce le

norme CEE-el o IEC, è sufficiente che il materiale elettrico prodotto sia corrispondente a quello di uno Stato membro della CEE che offra garanzie di sicurezza non inferiori a quelle in vigore in Italia e rese pubbliche dal CNR-CEI. La nuova stesura dell'articolo riproduce, con maggior chiarezza, il testo governativo adeguando il dispositivo agli emendamenti proposti al disegno di legge.

Da quanto esposto risulta che l'articolo 6 del disegno di legge è superato. Ne viene proposto uno sostitutivo con il quale si disciplina la vigilanza del Ministero dell'industria su tutta l'importante materia e se ne dispone l'intervento nei casi di irregolarità, mantenendo praticamente al Ministero stesso il pieno controllo del settore.

Nulla da osservare per quanto riguarda l'articolo 7, nel quale si dovrebbe sopprimere la frase finale, « avente lo stesso valore del marchio o dell'attestato » ritenuta superflua. L'articolo 8, infine, andrebbe soppresso in quanto con gli emendamenti suggeriti si è già predisposto il riconoscimento ufficiale del CNR-CEI come organo ufficiale di normalizzazione.

Avrei terminato. Naturalmente mi rendo conto della difficoltà di affrontare subito la discussione generale, su un'argomento tanto impegnativo. Ho già premesso che il disegno di legge suscita non poche perplessità e che altrettante ne possono provocare gli emendamenti che ho sottoposto all'attenzione della Commissione. Tuttavia sono pronto ad addentrarmi ulteriormente nell'argomento; anzi, qualora fosse ritenuto opportuno dai colleghi delle varie parti politiche e dal rappresentante del Governo, si potrebbe nominare una Sottocommissione per approfondire lo studio del disegno di legge e degli emendamenti, in modo che le convinzioni dei Commissari sulla validità di quanto ho esposto possano formarsi mediante una personale presa di conoscenza dei documenti riguardanti l'importante materia.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R E N I N I, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

10^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (9 aprile 1975)

Desidero ringraziare il senatore Alessandrini per le considerazioni che ha qui esposto. Si tratta di argomentazioni che meritano riflessione e documentazione, così come le proposte di emendamento, che vorrei sottoporre al nostro ufficio legislativo: sono quindi anch'io convinto dell'opportunità di dar vita ad una Sottocommissione, in modo da poter avanzare proposte e riscontrarne la validità al fine di elaborare un nuovo testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Gradirei conoscere il parere dei componenti della Commissione sulla proposta, avanzata dal relatore e condivisa dall'onorevole rappresentante del Governo, di nominare una Sottocommissione.

MANCINI. Noi riteniamo che il disegno di legge debba essere valutato con molta attenzione, implicando responsabilità notevoli. Non si tratta, infatti, solo di assumere una posizione che uniformi la nostra legislazione alle direttive comunitarie, ma anche di emanare una legge che consenta l'applicazione delle stesse nel modo più giusto e consono alle caratteristiche del nostro Paese.

Noi, in linea di principio, siamo d'accordo sull'opportunità di un provvedimento del genere, cioè sulla necessità di armonizzare determinate norme di sicurezza. Vogliamo però che tutto ciò costituisca un'operazione « pulita », cioè non inquinata da operazioni commerciali di interesse particolare. Gradiremmo pertanto sapere chi è che segue con particolare competenza tutta la materia, quali sono gli organi addetti; e devo anche dire che rimango perplesso sulle eccezioni previste dall'articolo 1, perchè non possiamo accertare che contatori elettrici, prese e spine di corrente per uso domestico, eccetera, rimangano esclusi dalla presente normativa.

Ognuno di noi sa, ad esempio, che sono in commercio, in Italia, elettrodomestici di fabbricazione olandese e tedesca, i quali non si adattano assolutamente alle basi che vengono installate negli appartamenti italiani, per cui ogni volta che se ne acquista uno si deve provvedere a costose modifiche. Bisogna

quindi rendersi conto della necessità di esaminare meglio la situazione, e noi avremmo molte osservazioni da avanzare nella materia. Siamo pertanto d'accordo sulla nomina di una Sottocommissione.

MERLONI. Ritengo che il disegno di legge sia opportuno, provvedendo all'armonizzazione delle norme sulla materia nell'ambito della CEE. Conosco abbastanza il settore e so per esperienza che a volte alcuni Paesi europei hanno manovrato queste norme di carattere tecnico in modo da porre un ostacolo alle importazioni di elettrodomestici e di apparecchiature elettriche italiane; per cui un'armonizzazione con la normativa comunitaria recepita da tutti i Paesi porta ad un mercato più vasto delle apparecchiature, ad una uniformità di norme per cui un apparecchio italiano può essere venduto in ogni paese della Comunità, senza barriere tecniche, e viceversa. Sono quindi favorevole al principio generale cui è ispirato il disegno di legge.

Sono poi particolarmente d'accordo con quanto ha rilevato il relatore, perchè evidentemente delegare la materia ai Ministeri, dato il funzionamento di taluni di essi, qui illustratoci nella precedente seduta dal ministro Donat-Cattin, significherebbe provocare quei ritardi che tutti conosciamo e temiamo e che lo stesso ministro Donat-Cattin ha prospettato nella precedente seduta. Ora, a questo punto, la proposta di nominare una Sottocommissione mi sembra effettivamente la migliore per esaminare a fondo la materia. Tra l'altro non ho capito perchè le norme in esame non contemplino soltanto taluni materiali.

ALESSANDRINI, relatore alla Commissione. È mancato l'accordo in sede comunitaria.

MANCINI. Esiste una casistica impressionante sugli incidenti domestici.

GATTONI. In riferimento alla chiara esposizione del relatore e tenendo conto dell'importanza del provvedimento, sia per le apparecchiature elettriche, sia per una maggiore sicurezza del personale addetto alle indu-

10^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (9 aprile 1975)

strie del settore, desidero affermare il consenso del nostro Gruppo alla costituzione di una Sottocommissione incaricata di esaminare in profondità gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Resta inteso che è nominata una Sottocommissione — presieduta dal relatore e composta dai senatori Corrao, Gattoni, Mancini, Merloni, Porro, Robba, Venanzetti e Vignola — incaricata di esaminare

in modo approfondito la materia e gli emendamenti proposti dal relatore.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO